

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2792)

PAG.

3

Campagnoli Mario, *Presidente*

3

Votazione nominale:

Campagnoli Mario, *Presidente*

4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,45.

NEDO BARZANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 16 agosto 1952, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 maggio 1988.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 4 aprile 1989, ha espresso parere favorevole.

Ricordo che nella seduta del 21 settembre 1988 è stata aperta la discussione sulle linee generali e si è deliberata la costituzione di un Comitato ristretto. Il relatore, onorevole Crescenzi, sulla base di quanto emerso nel corso delle audizioni effettuate in quella sede, si è dichiarato favorevole all'approvazione del testo, così come pervenuto dal Senato.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato ».

(È approvato).

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La denominazione « birra » o « birra normale » è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a undici.

2. La denominazione « birra speciale » è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici.

3. La denominazione « birra doppio malto » è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici.

4. La denominazione « birra analcolica » è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tre e non superiore a otto ».

(È approvato).

ART. 3.

1. L'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. La birra non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive ».

(È approvato).

ART. 4.

1. L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 6, saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

(È approvato).

ART. 5.

1. L'ultimo comma dell'articolo 10 nonché gli articoli 16, 17 e 18 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, sono abrogati.

(È approvato).

ART. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è sostituito dal seguente:

« I tubi di raccordo impiegati nei predetti apparecchi a pressione devono es-

sere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni ed il loro uso deve essere limitato allo stretto necessario ».

(È approvato).

ART. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è abrogato.

2. Al medesimo articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo ».

(È approvato).

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2792):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Hanno votato sì	30
Hanno votato no	0

(*La Commissione approva*).

Hanno votato sì:

Barzanti, Binelli, Bruni Francesco,
Campagnoli, Caradonna, Civita,

Conti, Cristoni, D'Addario, Diglio, Ebner, Fachin Schiavi, Felissari, Grosso, Lavorato, Lobianco, Martino, Marzo, Montecchi, Nardone, Pellizzari, Poli, Polverari, Rabino, Ricci, Stefanini, Toma, Zambon, Zaniboni, Zuech.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 19 aprile 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO